SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1948

(*2ª in sede deliberante*)

Presidenza del Vice Presidente BARBARESCHI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private » **(N. 88).** — *Oratori:* Jannuzzi *relatore*, Rubinacci, Zane, Presidente . . . . . *Pag.* 5

« Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » **(N. 89).** — *Oratori:* Jannuzzi *relatore*, Rubinacci, Falck, Presidente 6

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bareggi, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lucarelli, D'Incà, Falck, Fiore, Gervasi, Gortani, Jannuzzi Momigliano, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Tambarin, Zane.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani, riassunti o assunti in servizio nelle aziende private » (Numero 88).

JANNUZZI, *relatore*. Il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private, stabilisce all'articolo 1 il diritto dei deportati e internati ad opera dei fascisti o dei tedeschi successivamente all'8 settembre 1943, dei chiamati alle armi per obbligo di leva trattenuti in servizio militare dopo il termine della ferma e dei partigiani combattenti che avessero abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione, ad essere riassunti in servizio, estendendo tale diritto anche agli impiegati assunti in sostituzione dei richiamati.

Lo stesso decreto legislativo luogotenenziale dispone che le aziende private con almeno 10 dipendenti alla data del 31 dicembre 1945 siano tenute ad assumere reduci della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, partigiani, combattenti, deportati ed ex internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 in misura del 5 per cento dei dipendenti medes mi, successivamente elevata al 10 per cento.

Condizione per le riassunzioni ed assunzioni predette: i prestatori d'opera siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per il mantenimento proprio o delle famiglie con essi conviventi.

L'articolo 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale pone inoltre l'obbligo dei datori di lavoro di mantenere in servizio i riassunti o assunti a norma degli articoli prece-

denti per almeno un anno, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o di cessazione dell'attività dell'azienda, stabilendo per altro che nella prima ipotesi i licenziati debbano essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle medesime condizioni.

Successivamente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 24 febbraio 1947, n. 61, ha elevato a due anni il periodo minimo di mantenimento in servizio e il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, lo ha elevato a 30 mesi, con scadenza, quindi, al 23 agosto 1948.

Il disegno di legge in esame prevede la proroga al 31 maggio 1949 del termine già scaduto.

Le ragioni d'ordine sociale che ispirano il progetto sono di intuitiva evidenza. Esse sono dirette ad evitare che un ingente numero di lavoratori, mentre si approssima un duro inverno, rimanga senza lavoro e senza pane. E, dove si pensi che la duplice condizione posta dalle leggi precedenti per le assunzioni e le riassunzioni predette sta nella qualifica di reduce, combattente, deportato o partigiano del lavoratore e nel suo stato di bisogno economico, appare ancora più evidente come lo Stato non debba disinteressarsi di chi abbia indiscussi meriti verso il Paese e, nel contempo, non sia in condizione di provvedere altrimenti ai mezzi di vita, e ciò finchè tutta la materia della disoccupazione, attualmente in esame presso le due Camere, non sia compiutamente regolata.

Opportunamente l'articolo 2 del disegno di legge – ad evitare una *vacatio legis* – fa retroagire l'efficacia giuridica della proroga al giorno della cessazione del termine precedente.

RUBINACCI. È d'accordo sulla necessità di approvare il disegno di legge, soprattutto per le ragioni di indole sociale esposte dal relatore.

Ricorda che il decreto legislativo luogotenenziale del 14 febbraio 1946, n. 27, del quale l'attuale disegno di legge è una proroga, è stato seguìto dal decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81, che dava facoltà ai prefetti di elevare dal 5 al 10 per cento il numero dei reduci e dei partigiani da assumere. A suo avviso quindi i beneficî della proroga vanno anche a vantaggio degli assunti in base a detto decreto.

JANNUZZI, *relatore*. Condivide il pensiero del senatore Rubinacci

Non può esservi dubbio, infatti, che della proroga debbano beneficiare anche gli impiegati assunti per effetto dell'elevazione al 10 per cento della percentuale anzidetta.

ZANE. Propone che il termine del periodo minimo di mantenimento in servizio, che secondo l'articolo 1° del disegno di legge in esame dovrebbe essere prorogato sino al 31 maggio 1949, sia prorogato invece sino al 23 agosto 1949, cioè ad un anno dall'ultima scadenza.

RUBINACCI. Apprezza gli intendimenti che hanno mosso il senatore Zane a fare la sua proposta. Ricorda, però, che il provvedimento ha causato una situazione del tutto particolare. Infatti molte aziende, che sono state costrette a ridurre il personale, hanno dovuto mantenere in servizio, in forza del provvedimento, i lavoratori reduci e partigiani. Sono stati così, danneggiati i lavoratori non appartenenti alla categoria suddetta anche se in possesso di altre benemerenze.

PRESIDENTE. Ricorda che il numero dei reduci e partigiani da assumere fu fissato in base al personale alle dipendenze delle aziende nel 1945. Oggi molte aziende hanno ridotto il personale, ma sono costrette a mantenere ancora in servizio i lavoratori reduci e partigiani secondo una percentuale fissata nel 1945. Prega perciò il senatore Zane di non insistere nella sua proposta.

ZANE. Non insiste.

La lettura dei due articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione (N. 89).

JANNUZZI, *relatore*. Il regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, – convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 –

all'articolo 1 fa obbligo ai datori di lavoro di versare al fondo per l'indennità agli impiegati gli accantonamenti necessari per corrispondere a questi ultimi, e – in caso di morte – agli altri aventi diritto, l'indennità dovuta in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

L'articolo 4 del citato regio decreto-legge esenta da tale obbligo i datori di lavoro che, dopo la data di pubblicazione del decreto, stipulino contratti di assicurazione o di capitalizzazione, i quali garantiscano agli impiegati prestazioni non inferiori a quelle cui abbiano diritto in detto caso. E l'articolo 5, per l'ipotesi che tali contratti di assicurazione e di capitalizzazione fossero stati già stipulati e non fossero rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 4, concede un termine di mesi sei dalla data di pubblicazione delle norme di cui all'articolo 3 per il relativo adeguamento.

Con decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 243, il termine per i versamenti fino allora dovuti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione è stato prorogato al 30 settembre 1948.

Il disegno di legge in esame col suo primo articolo prevede l'ulteriore proroga del detto termine al 31 marzo 1949.

Come disposizione di carattere transitoria che – senza minimamente toccare le norme sostanziali vigenti – tende a consentire che tutta la materia, attualmente in elaborazione mediante contratti in corso tra le Organizzazioni sindacali, le Amministrazioni statali e gli Enti interessati, sia disciplinata con nuove norme, il disegno di legge è da approvare.

Essendo, però, ormai decorso il termine del 30 settembre 1948, ad evitare che vi sia soluzione di continuità tra la legge odierna e la precedente, appare opportuno che l'efficacia giuridica della prima sia retrotratta al giorno successivo alla scadenza di quel termine e conseguentemente che nell'articolo 2 alle parole «nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» siano aggiunte le altre «ed ha effetto dal giorno 1° ottobre 1948».

RUBINACCI. Ritiene che il problema dei versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati sia di grande importanza e debba essere risolto al più presto. Invece dal 1943 si va avanti con proroghe della sospensione dell'obbligo dei versamenti al fondo, il che non fa altro che aggravare il problema. Non v'è dubbio che per il momento non si possa fare a meno di approvare il disegno di legge, tuttavia è del parere che il termine, invece che al 31 marzo, debba essere fissato al 31 gennaio 1949, in modo che gli organi competenti siano sollecitati a trovare una soluzione definitiva. Ricorda che le Organizzazioni sindacali sono d'accordo sulla necessità di una soluzione sollecita e che tenga conto della situazione reale.

Riconosce l'opportunità dell'emendamento proposto dal relatore, ma vorrebbe che d'ora innanzi il Governo portasse all'approvazione del Parlamento i provvedimenti in tempo opportuno.

FALCK. Fa presente che il Ministro del lavoro dovrebbe prendere accordi col Ministro delle finanze per ciò che riguarda il lato fiscale del problema, dato che i versamenti sono sottoposti a tassazione.

JANNUZZI, *relatore*. Condivide il pensiero espresso dal senatore Rubinacci sulla necessità di una rapida soluzione del problema. Ritiene, però, che un disegno di legge che disciplini tutta la materia non potrà essere pronto per la data proposta dal senatore Rubinacci, dato che, una volta terminate le consultazioni tra le Organizzazioni sindacali, le Amministrazioni e gli Enti interessati, sarà necessario un approfondito esame anche da parte del Parlamento.

È d'avviso perciò di formulare la seguente raccomandazione al Governo: «La X Commissione (Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale) del Senato della Repubblica, approvando il disegno di legge – Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione – raccomanda che la disciplina della materia in questione sia attuata nel termine di cui al disegno di legge anzidetto e che siano evitate nuove proroghe che lascerebbero ancora in sospeso la regolamentazione della materia stessa che richiede un assetto urgente e definitivo».

RUBINACCI. Si ritiene soddisfatto della proposta del relatore.

La lettura dell'articolo 1 non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Mette in votazione l'articolo 2 con l'emendamento proposto dal relatore, consistente nell'aggiunta alle parole: «nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» delle altre «ed ha effetto dal giorno 1° ottobre 1948».

(*È approvato*).

Mette in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*) (1).

La riunione termina alle ore 12,15.

---

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO.

Proroga del termine per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione» (N. 89).

Art. 1.

È prorogato fino al 31 marzo 1949 il termine stabilito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 febbraio 1948, n. 243, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro degli accantonamenti dovuti a norma del decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal giorno 1° ottobre 1948.